



*Prefettura- Ufficio territoriale del Governo di Cagliari*  
*Servizio "Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuale"*

**ACCORDO RELATIVO ALLA PROSECUZIONE IN REGIME ORDINARIO DELLE  
INIZIATIVE FINALIZZATE ALL'ACCOGLIENZA DEI CITTADINI STRANIERI ACCOLTI  
NEL TERRITORIO NAZIONALE AI SENSI DELL'OPCM N.3933/2011 E A FAVORIRE  
PERCORSI DI USCITA DEGLI STESSI-  
PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 1 MARZO 2013**

L'anno duemilatredici, addì \_\_\_ del mese di Gennaio, nei locali della Prefettura-UTG di Cagliari, sono presenti il Dr. Raimondo Spano in rappresentanza della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari – Ministero dell'Interno -Cod. Fisc.80014130928 (da ora in avanti detta "Amministrazione") e \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in rappresentanza della Provincia del Medio Campidano, con sede legale in Sanluri, via Carlo Felice n. 267 – C.F. 92121560921, (da ora in avanti detta "Amministrazione Provinciale").

Visto

l'art. 15 della L. n.241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni che prevede la possibilità di stipulare accordi di natura organizzativa tra Amministrazioni Pubbliche volti a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune per esercitare le proprie potestà amministrative per raggiungere comuni obiettivi di interesse pubblico;

Premesso che

- con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 33 del 28 dicembre 2012 sono state stabilite le disposizioni per regolare la chiusura dello stato di emergenza umanitaria ed il rientro nella gestione ordinaria, da parte del Ministero dell'Interno e delle altre Amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l'afflusso sul territorio nazionale di cittadini stranieri;



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cagliari*  
*Servizio "Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuale"*

- il Ministero dell'Interno, con nota n. 0010908 del 28 dicembre 2012, ha evidenziato che, con la predetta ordinanza, a partire dal 1° gennaio 2013, i Prefetti delle Province ove insistono cittadini stranieri accolti nel territorio nazionale ai sensi dell'OPCM n.3933/2011, sono individuati quali soggetti responsabili a porre in essere le attività occorrenti per la prosecuzione, in regime ordinario e nei limiti delle risorse disponibili delle iniziative finalizzate all'accoglienza e a favorire percorsi di uscita degli stessi;
- il Ministero dell'Interno, nel richiamare la succitata ordinanza, con la medesima nota sopra indicata, ha ribadito che, al fine di garantire la continuità delle prestazioni a favore dei suddetti cittadini stranieri, le Prefetture interessate devono procedere a rinegoziare i rapporti contrattuali stipulati a loro tempo tra il Soggetto attuatore regionale ed i Soggetti gestori interessati, con effetti giuridici dal 1° gennaio 2013, assicurando le opportune riduzioni di spesa, utilizzando a tale ultimo riguardo come parametro massimo di riferimento il costo unitario di € 35,00, IVA inclusa, pro -die/pro-capite, già stabilito per i progetti curati dallo SPRAR;
- questa Prefettura con nota n. 79177/2012 del 29 dicembre 2012 ha richiesto, tra gli altri, anche alla Provincia del Medio Campidano di formalizzare la disponibilità a rinegoziare la convenzione stipulata a suo tempo tra quest'ultima e il Soggetto attuatore regionale, alle nuove condizioni economiche indicate dal Ministero;
- che la Provincia del Medio Campidano in data \_\_\_\_\_ con nota n.prot. \_\_\_\_\_ ha dichiarato la volontà di proseguire nella gestione dell'accoglienza per il tempo necessario all'assistenza e non oltre sessanta giorni a decorrere dal 1° gennaio 2013 e a rinegoziare la propria offerta alle condizioni richieste con la citata prefettura;
- che, in occasione della riunione del tavolo regionale di coordinamento tenutosi presso questa Prefettura in data 2 gennaio 2013, sono state, tra l'altro, rimodulate, d'intesa, le prestazioni oggetto della presente convenzione e ipotizzate ulteriori iniziative finalizzate a favorire percorsi di uscita dei migranti beneficiari;



*Prefettura- Ufficio territoriale del Governo di Cagliari*  
*Servizio "Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuale"*

- preso atto della comunicazione nr. 8426 del 31.12.2012, con la quale il Soggetto Attuatore presso la Regione Autonoma della Sardegna ha formalmente comunicato l'elenco dei soggetti presenti nei centri di accoglienza alla medesima data;
- preso atto, inoltre, della dichiarazione resa, ai sensi del D.L.vo nr. 445/2000, dal \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ dell'Amministrazione provinciale, con la quale viene comunicato il numero delle presenze degli ospiti in accoglienza alla data del 1° gennaio 2013;

Tutto ciò premesso, formante parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1**  
**(Oggetto della convenzione)**

La Provincia si impegna a erogare, tramite i soggetti che hanno già collaborato nella gestione dell'accoglienza a favore dei cittadini stranieri accolti nel territorio nazionale ai sensi dell'OPCM n.3933/2011 e delle relative strutture, con piena assunzione di responsabilità della gestione e dei risultati, i servizi di seguito elencati:

**1) Servizio di accoglienza**

Alloggio presso unità immobiliari residenziali o strutture ricettive sino a un massimo di 20 persone nella singola struttura;

**2) Servizio di assistenza generica alla persona, consistente in:**

- a) Mediazione linguistica culturale;
- b) Assistenza diretta, ove necessario, ai bambini e ai neonati;



*Prefettura- Ufficio territoriale del Governo di Cagliari*  
*Servizio "Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuale"*

**3) Servizio di gestione amministrativa consistente in:**

- a) Registrazione degli ospiti {dati anagrafici, nazionalità, entrata, data e motivo della dimissione, tempi di permanenza}
- b) Predisposizione di reports destinati all'Amministrazione a mezzo mail;

**4) Servizi di assistenza sanitaria consistenti in:**

- a) Soccorso sanitario e tenuta della scheda sanitaria per ciascun ospite;
- b) Eventuali trasferimenti presso strutture ospedaliere;
- c) Forniture di medicinali e di presidi sanitari necessari per il primo soccorso e per l'assistenza sanitaria ordinaria;

**5) Fornitura dei seguenti beni e servizi :**

- a) Erogazione Pasti/ Generi alimentari finalizzati alla preparazione dei pasti ( se l'accoglienza avviene presso singole unità immobiliari);
- b) Vestiario;
- c) Prodotti per l'igiene personale;
- d) Effetti lettereci

**6) Servizio manutenzione ordinaria**

- a) Pulizia aree comuni;
- b) Disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione delle superfici;
- c) Altri servizi compresi nella manutenzione ordinaria a norma di legge.

La fornitura dei beni e dei servizi di cui al presente articolo avverrà con modalità differenti in funzione della struttura e dell'organizzazione del luogo dove la singola persona è ospitata e dei bisogni delle persone accolte.

Il soggetto gestore, nell'ottica della costruzione di un percorso di autonomia, potrà consentire



*Prefettura- Ufficio territoriale del Governo di Cagliari*  
*Servizio "Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuale"*

la gestione diretta, in capo ad ogni singolo beneficiario, di tutte o di parte delle prestazioni di cui al predetto punto **5, lettere a), b) e c)**, previa erogazione agli stessi - sotto forma di buoni o carte di credito prepagate - di un budget corrispondente al valore economico dei beni e servizi acquisiti in autonomia.

Resta inteso che, anche in tale ultima ipotesi, l'Amministrazione corrisponderà all'Amministrazione Provinciale il corrispettivo pro- die/pro- capite previsto al successivo art. 4.

La Provincia del Medio Campidano si obbliga a nominare un unico Referente nei confronti dell'Amministrazione.

**Art. 2**  
**(Risorse strumentali e personale)**

Il responsabile della gestione ed il personale impiegato operano assicurando il rispetto delle finalità della missione istituzionale come individuata nella presente convenzione.

L'inosservanza della clausola di cui al precedente comma costituisce inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e seguenti c.c..

La Provincia, tramite i soggetti che collaborano all'accoglienza, provvede all'organizzazione e all'espletamento di tutti i compiti e di tutte le attività di gestione della struttura.

In relazione alla natura del servizio, l'Amministrazione provinciale assicura che vengano impiegate le figure in possesso dei profili professionali adeguati ai relativi compiti e in misura adeguata per l'espletamento di tutti i servizi.

Nessun rapporto di impiego e, comunque, di dipendenza a qualsiasi titolo, potrà instaurarsi tra il predetto personale e l'Amministrazione.

**Art. 3**  
**(Decorrenza degli effetti giuridici ed economici - durata)**

La presente convenzione ha decorrenza, quanto alla produzione degli effetti giuridici ed economici, dal 1° gennaio 2013, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1,



*Prefettura- Ufficio territoriale del Governo di Cagliari*  
*Servizio "Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuale"*

dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento di Protezione Civile nr. 33 del 28.12.2012.

La presente convenzione ha la durata di 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2013,

**Art. 4**  
**(Determinazione dell'importo e pagamento)**

Per i servizi e le forniture oggetto della presente convenzione, l'Amministrazione riconoscerà all' Amministrazione Provinciale l'importo giornaliero di € 35,00 per ciascun ospite assistito.

I pagamenti saranno disposti mensilmente, previa esibizione da parte dell'Amministrazione Provinciale della seguente documentazione:

- eventuali contratti e/o convenzioni stipulate con altri soggetti affidatari del servizio;
- copia della determina di impegno e di liquidazione di spesa da parte del responsabile dell'Ente;
- fatture o documenti equivalenti, con allegato un prospetto riepilogativo delle presenze degli ospiti assistiti, vistati per la regolare esecuzione
- copia conforme dei mandati di pagamento

Il termine di pagamento è fissato in trenta giorni dalla ricezione della suddetta documentazione, compatibilmente con gli accreditamenti che verranno disposti dal Ministero dell'Interno sul competente capitolo di spesa.

L'importo giornaliero di cui al primo comma non è dovuto all' Amministrazione Provinciale in caso di:

- a) abbandono della struttura d'accoglienza da parte del migrante ospite senza preventiva autorizzazione del responsabile della struttura medesima per un periodo superiore ai tre giorni;
- b) rinuncia all'assistenza e all'accoglienza da parte del beneficiario.

I casi di cui alle precedenti lettere a) e b) dovranno essere comunicati all'Amministrazione – Area Immigrazione entro il giorno successivo al verificarsi delle condizioni sopradescritte.



*Prefettura- Ufficio territoriale del Governo di Cagliari*  
*Servizio "Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuale"*

**Art.5**  
**(Risoluzione)**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del codice civile l'Amministrazione ha la facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione per grave inadempienza, previo semplice preavviso di 30 (trenta) giorni da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. e senza l'obbligo di preventiva messa in mora.

Costituiscono gravi inadempienze l'essere incorso in più di tre volte nell'applicazione delle penali di cui all'art. 6, l'aver consentito o favorito l'allontanamento arbitrario degli ospiti dalle strutture nonché l'omessa segnalazione di fatti e circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai quali siano derivati danni alle persone o alle cose.

**Art.6**  
**(Controlli)**

L'Amministrazione si riserva di disporre, in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati, verifiche dirette ad accertare l'esatto adempimento delle prestazioni e dei servizi dovuti e della relativa documentazione contabile.

A tale riguardo, la stessa Amministrazione Provinciale consente l'espletamento delle citate attività di controllo da parte dell'Amministrazione. A tal fine quest'ultima si riserva la facoltà di acquisire documentazione e notizie sui servizi erogati, di valutare reclami, istanze e segnalazioni degli utenti, in contraddittorio con la controparte.

**Art.7**  
**(Trattamento dati personali)**

I dati personali relativi ai soggetti ospitati nei centri devono essere trattati in modo conforme alle disposizioni normative di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sue successive modifiche ed integrazioni.

**Art.8**  
**(Spese contrattuali)**

*Prefettura- Ufficio territoriale del Governo di Cagliari*  
*Servizio "Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuale"*

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso e le relative spese saranno a totale carico dell'Amministrazione Provinciale.

L'Amministrazione

La Provincia del Medio Campidano

Ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile l' Amministrazione Provinciale dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente e senza riserve il contenuto dei seguenti articoli della convenzione: 2,3,5 e 13.

l'Amministrazione Provinciale